tenza, della quale la Camera apprezzerà tutto il valore.

Nella relazione ministeriale, con la quale si sottopone la Convenzione all'approvazione del Parlamento, è elevato il dubbio: se un certo articolo della Convenzione deroghi, o no, alla nostra legge del 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica. La stessa relazione ministeriale risolve il dubbio, dicendo che non deroga a quella legge. La Commissione non ha fatto che aggiungere nuovi argomenti per dimostrare che, in effetto, l'articolo sesto della Convenzione non deroga alla nostra legge interna; dimodochè essa si attendeva i ringraziamenti del Governo, per avere accolto il concetto che era espresso nella relazione ministeriale.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora si darà lettura dell'allegato, con l'avvertimento che s'intendono approvati con la semplice lettura quegli articoli sui quali non si fanno osservazioni.

« Art. 1. I sudditi, o cittadini, di una delle parti contraenti godranno nei territori dell'altra, in quel che concerne la protezione di invenzioni, di disegni e modelli industriali (compresivi i modelli d'uso), i marchi di commercio e di fabbrica e la ditta, od il nome commerciale, della stessa protezione che i nazionali stessi.

« Conseguentemente, essi avranno la stessa protezione dei nazionali e lo stesso mezzo legale contro ogni attentato ai loro diritti sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno dei due paesi. »

« Art. 2. Sono assimilati ai sudditi o cittadini, per ciò che riguarda la presente Convenzione, tutte le altre persone che hanno il loro domicilio, o il loro stabilimento principale nei territori di una delle parti contraenti. »

« Art. 3. Il suddito, o cittadino, che, dopo aver depositato una invenzione, un disegno, o un modello industriale, un marchio di fabbrica o di commercio, nei territori di una delle parti contraenti allo scopo di ottenervi la protezione ne faccia parimenti il deposito nei territorî dell'altra parte contraente nel periodo di tre mesi, godrà per questo deposito un diritto di priorità. Per conseguenza:

a) questo ultimo deposito avrà la priorità su tutti gli altri depositi che fossero stati fatti nei territori dell'altra parte contraente posteriormente alla data del primo deposito;

b) fatti e circostanze posteriori alla data del primo deposito non potranno togliere all'oggetto in questione il suo carattere di novità nei territori dell'altra parte. »

« Art. 4. Il periodo di priorità previsto dall'articolo 3 decorrerà:

a) per i disegni e i modelli industriali, per i marchi di commercio e di fabbrica, dalla data del primo deposito;

b) per le invenzioni, dal giorno in cui il brevetto sarà stato concesso al primo deposito;

c) per gli oggetti depositati in Germania come modelli d'uso, in Italia come invenzioni, dal giorno del primo deposito, se questo è fatto in Germania, e, se è stato fatto in Italia, dal giorno in cui il brevetto sarà stato concesso al primo deposito.

« Nè il giorno del deposito, nè quello della concessione saranno compresi nel periodo di priorità.

« Sarà considerata come data della concessione, la data sotto la quale la decisione definitiva che accorda il brevetto in questione sarà rimessa al richiedente. »

« Art. 5. L'attuazione di una invenzione, o la produzione di un disegno o modello industriale nel territorio dell'altra parte contraente, annullerà ogni decadimento di protezione che le leggi delle parti contraenti potessero pronunziare contro le invenzioni, o i disegni, o i modelli industriali non attuati, o non prodotti in un periodo determinato.

« In conseguenza, la importazione nei territori di una delle parti di una mercanzia fabbricata nei territori dell'altra parte, non porterà, nel territorio della prima, alcun pregiudizio ai diritti di protezione che saranno stati accordati a questa mercanzia in ragione della sua qualità d'invenzione, di disegno, o di modello industriale. »

« Art. 6. Quando un marchio di commercio, o di fabbrica, sarà stato registrato nei territori di una delle parti, l'ammissione al deposito del marchio nei territori dell'altra parte non potrà essere rifiutata al proprietario del marchio, per la ragione che la forma esteriore e la composizione del marchio non sieno conformi alle leggi di quest'ultimo paese. »

L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

Palberti. Ho chiesto di parlare per osser-